



# INFORMA

DISTRIBUZIONE INDUSTRIA STRUMENTI MUSICALI E ARTIGIANATO

8 settembre 2009

n. 63

## 1. INDICAZIONE DI PROVENIENZA DELLE MERCI

Nuovo pasticcio in materia di indicazione obbligatoria della provenienza delle merci (il cosiddetto "made in ...") causato dalla legge 23 luglio 2009 n. 99, che ha introdotto una nuova norma in materia di lotta alla contraffazione delle merci con la quale è stato riformulato il testo dell'articolo 4, comma 49 della Legge 350/03 in materia di indicazione della provenienza delle merci.

In estrema sintesi, la nuova norma introduce l'obbligo di indicare sempre il paese di produzione sui beni di fabbricazione estera recanti marchi di aziende italiane.

L'Agenzia delle Dogane con due distinte Circolari ha fornito alcune importanti informazioni di carattere operativo con cui ha chiarito che:

- La nuova normativa si applica unicamente ai prodotti fabbricati dopo il 15 agosto 2009 ovvero sui quali il marchio è stato apposto a partire da questa data
- Sono pertanto certamente escluse dal nuovo obbligo le merci in viaggio alla data del 15 agosto 2009 (fa fede il documento di trasporto) nonché quelle in attesa di spedizione e giacenti in depositi o magazzini scortati da apposita autocertificazione con cui il dichiarante doganale attesta che alla data in questione la merce era già stata prodotta ed era già stato apposto il marchio italiano.

I primi commenti su questa norma, che non deriva da obblighi comunitari e trova applicazione solo in Italia, sono fortemente critici.

Infatti, il provvedimento, che trova giustificazione nella necessità di rafforzare la lotta alla contraffazione, si rivela in realtà discriminatorio nei confronti degli importatori italiani e sembra affetto da cause di illegittimità.

In particolare, è stato osservato quanto segue:

1. Non è chiaro se questa norma trovi applicazione anche alle produzioni a marchio italiano realizzate in altri Stati comunitari (la norma non è chiara su questo punto e all'interno dell'Unione vige il principio di libera circolazione delle merci).

2. E' altamente probabile che questa norma determini una discriminazione delle produzioni italiane rispetto ad altre produzioni comunitarie. Infatti, le aziende di altri Stati membri che hanno delocalizzato e fabbricano i propri prodotti in Paesi terzi (extra comunitari) non sono soggette attualmente ad alcun obbligo di indicazione del luogo di fabbricazione o produzione delle merci nel momento in cui le rivendono nei rispettivi territori. Qualora intendano venderle in Italia, esse continueranno a non essere soggette a tale obbligo. Quindi, l'azienda comunitaria (es. francese o tedesca) che utilizza per vendere le proprie

merci in Italia un proprio marchio che magari richiama più o meno vagamente qualcosa di italiano, non sarà soggetta ad alcun obbligo di specificazione del luogo di fabbricazione/produzione delle stesse, trattandosi non di marchio "di azienda italiana", ma di azienda estera (ma non si doveva tutelare il consumatore di fronte ai fenomeni di contraffazione e di inganno?).

3. Secondo le prime verifiche, per di più, sussisterebbe una carenza grave a carico dello Stato italiano, il quale non avrebbe provveduto ad ottemperare a precisi obblighi procedurali nei confronti della Commissione europea, ai sensi della [Direttiva 98/34/CE](#) del 22 giugno 1998, che impone una procedura di informazione obbligatoria nel settore delle norme e delle regole tecniche. Questa Direttiva in pratica prevede che qualsiasi progetto di norma, regola tecnica o di regolamentazione nazionale adottati dagli Stati membri e che sono in grado di creare ostacoli agli scambi intracomunitari, devono essere comunicati alla Commissione unitamente ai motivi alla base della loro adozione, prima ancora della loro emanazione, affinché questa possa valutarne la compatibilità con il diritto comunitario ed in particolare con il principio di libera circolazione delle merci. A quanto sembra, il Parlamento italiano ha omesso di notificare preventivamente alla Commissione europea il disegno di legge poi approvato, inadempimento che comporterebbe pertanto l'inapplicabilità delle disposizioni in oggetto agli operatori privati, con conseguente dovere per i giudici di disapplicare le disposizioni in questione, rappresentando detto obbligo una vera e propria regola tecnica limitativa del commercio, non autorizzata dalle autorità comunitarie.

**In sostanza, una situazione caotica che ha indotto il Governo ad annunciare l'adozione in tempi brevissimi di un provvedimento che "congeli" la nuova norma così da evitare una infrazione al diritto comunitario.**

## 2. NASCE LA "SCHEDE DI TRASPORTO"

Con un Decreto Ministeriale del 30 giugno 2009 è stata data attuazione alla norma contenuta nella legge di riordino del sistema dell'autotrasporto per conto terzi (decreto legislativo 21 novembre 2005 n. 286) che istituisce un nuovo documento obbligatorio, la "Scheda di trasporto".

Questo documento interessa tutti i trasporti per conto terzi eseguiti da un vettore iscritto all'albo degli autotrasportatori.

In pratica, ogni trasporto deve essere scortato da un documento dal quale si possano rilevare le seguenti informazioni:

- dati del Vettore (l'autotrasportatore incaricato del servizio)
- dati del Committente (soggetto che stipula il contratto con il vettore)
- dati del Caricatore (impresa che consegna la merce al vettore)
- dati del Proprietario della merce (impresa proprietaria al momento della consegna)
- descrizione della merce

La scheda può essere sostituita dal contratto di trasporto ovvero da documenti considerati equipollenti (come il documento di trasporto) purché integrati con tutte le informazioni di cui sopra.

Le autorità ministeriali hanno già emanato nei mesi di luglio e agosto due Circolari applicative ed interpretative e si sono riservate l'emanazione di una ulteriore nota in tempi brevi.

Le aziende associate possono rivolgersi alla Segreteria per avere il testo del DM 30/6/2009 con modello della "Scheda" ed il testo delle due Circolari Ministeriali.

### 3. SEMINARIO SULL'ORIGINE DELLE MERCI

Si svolgerà a Milano nel pomeriggio di **mercoledì 30 settembre 2009** il Seminario organizzato dalla Direzione Commercio Estero dell'Unione CTSP di Milano sul tema "**L'origine delle merci: preferenziale e non preferenziale**".

Il seminario ha l'obiettivo di illustrare le regole di origine preferenziale e non preferenziale delle merci, la cui conoscenza è più che mai fondamentale al fine di evitare le sanzioni amministrative ed economiche previste.

Inoltre, particolare attenzione verrà posta alla normativa italiana e comunitaria relativa al "**Made in**", alla luce anche delle recenti modifiche apportate **dalla Legge n. 99 del 23 luglio 2009** in riferimento alla falsa e fallace indicazione di origine dei prodotti.

Presso la Segreteria è disponibile il programma dettagliato e la scheda di partecipazione.

---

La informiamo che i dati raccolti vengono trattati elettronicamente per finalità promozionali. La richiesta di cancellazione comporta l'impossibilità di ricevere la Newsletter. I dati non saranno oggetto di comunicazione a terzi. Il titolare del trattamento è DISMAMUSICA.

Per cancellarsi dalla mailing list: inviare una mail con RIMUOVI nel campo oggetto a [segreteria@dismamusica.it](mailto:segreteria@dismamusica.it)

Per variare l'indirizzo al quale si desidera ricevere la newsletter: inviare una mail con VARIAZIONE nel campo oggetto a [segreteria@dismamusica.it](mailto:segreteria@dismamusica.it)